



# **COMUNE DI ALTOFONTE**

## **PROVINCIA DI PALERMO**

### **REGOLAMENTO D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

#### **ART. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, di proprietà del Comune di Altofonte.

#### **ART. 2 Finalità**

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione: delle Federazioni CONI, degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

#### **TITOLO I - Gestione Impianti -**

#### **ART. 3 Tipologie di gestione**

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 113, lettera a), b), c), d), e), f), 114, commi 1-7, 30 e 31 del dlgs n° 267/2000.

In particolare per:

#### **A) Gestione diretta**

Si definiscono impianti di gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

## **B) Gestione in convenzione**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione

a: Associazioni e Società sportive regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni, Enti Sportivi, Cooperative, Società di servizi, ect,.

La gestione degli impianti sportivi deve avvenire, attraverso un bando pubblico, o mediante una pubblica gara laddove l'impianto abbia una pubblica gara laddove l'impianto abbia una rilevanza economica.

### **ART. 4 Gestione in convenzione**

Qualora l'amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzione la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 3 anni.

### **ART. 5 Doveri dei gestore**

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione potranno essere trasferiti al gestore i seguenti servizi:

- Manutenzione ordinaria
- Apertura e chiusura impianto
- Pulizia dell'impianto dei servizi e dell'attrezzature

Il concessionario permetterà e agevererà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del comune riterranno di effettuare, L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari, tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

### **ART. 6 Vigilanza e custodia impianti**

La vigilanza e la custodia dell'impianto è di competenza del concessionario. Qualora questi venga a conoscenza di eventuali danni subiti dall'impianto, lo stesso è tenuto ad informare al più presto gli organi comunali.

### **ART. 7 Decadenza e revoca della gestione in convenzione**

Il concessionario decade dalla gestione di un impianto, quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) mancato svolgimento dei servizi a lui assegnati nella convenzione di gestione;
- 2) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 3) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- 4) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

## **TITOLO II - Uso degli impianti sportivi**

### **ART. 8 Uso impianti**

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni sportive, gruppi sportivi e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta.

I soggetti che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere al concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno; eventuali altre richieste successive alla data indicata potranno essere accolte compatibilmente agli spazi residui.

I soggetti che intendano svolgere attività non continuativa: gare, manifestazioni, ect., al di fuori dell'attività annuale, ed ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre 30 giorni prima dallo data di realizzazione, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un prospetto con gli orari.

### **ART. 9 Tipologia di concessione Gli impianti possono essere dati in uso per**

- a. manifestazioni sportive
- b. allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, concert, etc...)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate solamente nei campi all'aperto compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

### **ART. 10 Quadro delle competenze**

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a. il Consiglio Comunale:

- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b. In Giunta:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi; - assegna gli spazi d'uso negli impianti facendo riferimento ai criteri riportati nel presente regolamento;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città;

c. la consulta dello sport, ove istituita:

- contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte operate dall'amministrazione in questo settore mediante proposte e pareri.

### **ART. 11 Criteri per l'assegnazione**

La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori che svolgono attività sportiva praticata nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- a. Numeri degli atleti tesserati.
- b. Anni di attività del sodalizio.
- c. Livello campionati cui partecipa il sodalizio.
- d. Risultati agonistici ottenuti
- e. Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

### **ART. 12 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti**

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati, e reso pubblico mediante affissione negli impianti sportivi comunali.

### **ART. 13 Mancato accoglimento richieste di uso**

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le dovute motivazioni ai richiedenti.

## **ART. 14 Tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario, che potrà essere aggiornato dal Consiglio Comunale in occasione della approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe possono essere:

Orarie (allenamenti)

– A prestazione (per lo svolgimento gare)

– A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (manifestazioni o gare con pubblico pagante)

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

## **ART. 15 Uso pubblico-sociale impianti**

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'amministrazione comunale che l'uso degli stessi sia finalizzato ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dei concessionari una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani.

## **ART. 16 Concessione d'uso**

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

## **ART. 17 Doveri del concessionario in uso**

Il concessionario dovrà:

1. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
2. non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito l'uso totale e parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
3. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
4. praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
5. fare utilizzare calzature adeguate all'interno dello spazio di gioco delle palestre.

## **ART. 18 Risarcimento danni**

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, fare o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

## **ART. 19 Decadenza e revoca della concessione in uso**

Il concessionario decade dalla concessione in uso e non può concorrere all'assegnazione degli spazi nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura suddetta.

In presenza di mancata comunicazione da parte delle società, continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto,

L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile.

## **ART. 20 Deposito cauzionale**

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza d'uso dell'impianto.

## **ART. 21 Uso gratuito**

L'uso gratuito degli impianti è concesso alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

## **ART. 22 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso**

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

### **ART. 23 Vigilanza durante le manifestazioni**

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

## **TITOLO III**

### **ART. 24 Rilascio copie**

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla legge 241/90

### **ART. 25 Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.